



Il destino della clausola risolutiva espressa indeterminata*



Francesca Bartolini

Prof. ass. dell'Università Link di Roma

SOMMARIO: 1. La clausola risolutiva espressa indeterminata: Italia (Cass., n. 23843/2025) vs Francia (Cass., n. 24-19.612/2026). – 2. Ragioni e tensioni della clausola risolutiva espressa. – 3. La vicenda della «*clause résolutoire*» in Francia. – 4. La determinatezza dell'oggetto della clausola. – 5. La rilevabilità d'ufficio della nullità.

1. La clausola risolutiva espressa indeterminata: Italia (Cass., n. 23843/2025) vs Francia (Cass., n. 24-19.612/2026)

Sull'indeterminatezza della clausola risolutiva espressa (e sui modi per il suo accertamento), l'ordinamento italiano e quello francese percorrono, sul piano dell'interpretazione giudiziale, due vie apparentemente opposte, pur muovendo da premesse (normative) sostanzialmente identiche.

Partiamo dall'Italia.

Con una recente ordinanza¹ la Corte di cassazione definisce una controversia sorta in relazione a un contratto di appalto di servizi di igienizzazione ospedaliera, nel quale era stata inserita una clausola risolutiva espressa posta in discussione. L'occasione del conflitto consente alla Suprema Corte di esprimersi su un aspetto centrale di questo strumento dell'autonomia privata rimediale: la determinatezza del suo tenore nell'iden-

* Il contributo muove dalla Relazione tenuta al seminario *Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza*, tenutosi presso l'Università di Pavia il 15 e il 16 maggio 2026.

¹ È la n. 23843 del 25 agosto 2025.

tificare l'obbligazione che, se inadempita, genera la risoluzione automatica del contratto.

Questa la vicenda: un'azienda sanitaria affida a un consorzio di imprese, e in particolare a una società del medesimo, i servizi di pulizia e sanificazione dei locali ospedalieri; nel corso del rapporto, l'azienda sanitaria contesta all'appaltatore gravi inadempimenti, fondati in particolare su un accertamento del proprio Servizio Igiene e comunica la risoluzione del contratto avvalendosi di una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto². Il consorzio appaltatore impugna la risoluzione davanti al Tribunale, sostenendo, da un lato, l'invalidità per indeterminatezza della clausola risolutiva, dall'altro, l'illegittimità per violazione della buona fede contrattuale di chi quella clausola aveva invocato; chiede quindi di accertare l'inefficacia della risoluzione, di condannare l'azienda sanitaria a proseguire il rapporto e a risarcire il danno. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna l'azienda sanitaria al pagamento di 1,38 milioni di euro a titolo risarcitorio.

La Corte d'Appello conferma la decisione, pur riducendo l'ammontare del risarcimento: la clausola formulata in modo da rimettere sostanzialmente alla sola azienda sanitaria committente la valutazione discrezionale della gravità dell'inadempimento, è incompatibile con l'art. 1456 c.c., che richiede invece la precisa individuazione delle obbligazioni la cui violazione determini la risoluzione di diritto.

Ricorre in Cassazione l'azienda sanitaria, con tre motivi: la nullità della clausola risolutiva non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio, trattandosi di una nullità di protezione, deducibile solo dalla parte interessata. Inoltre, la ricorrente sostiene che la clausola fosse sufficientemente determinata, perché il riferimento ai «motivi di inadempienza previsti dalla normativa vigente» consentirebbe comunque di individuare le condotte rilevanti.

La Cassazione respinge integralmente il ricorso e conferma l'impostazione della Corte territoriale. Il cuore dell'argomentazione della Suprema Corte riguarda proprio la natura della clausola risolutiva espressa e i requisiti di determinatezza prescritti dall'art. 1456 c.c.

La Corte richiama anzitutto il proprio consolidato orientamento secondo cui la clausola risolutiva espressa è valida solo se individua specificamente gli obblighi il cui inadempimento comporta la risoluzione automatica del contratto. Una clausola che si limiti a un riferimento generico, a "gravi inadempimenti" o alla "normativa vigente" è invece nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., perché non aggiunge nulla rispetto alla disciplina ordinaria dell'inadempimento, lasciando a una delle parti la valutazione discrezionale sulla gravità della condotta.

La Corte sottolinea quindi che la nullità non è "di protezione", ma assoluta, attenendo agli elementi essenziali della pattuizione contrattuale, carente di un oggetto sufficientemente determinato. Proprio per questa ragione, la nullità può essere rilevata an-

² Questo il tenore della clausola: «[i]l presente contratto potrà essere risolto *ipso iure* a giudizio dell'A. ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell'ATI previsti dalla normativa vigente».

che d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c. Peraltro, aggiunge la Cassazione, anche qualora si volesse qualificare la nullità come di protezione, sarebbe comunque rilevabile officiosamente alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite del 2014 sulla rilevanza dell'ufficio delle nullità negoziali.

Quanto all'indagine sulla determinatezza della clausola, la Cassazione non lascia spazio alle difese della ASL: il richiamo ai «motivi di inadempienza previsti dalla normativa vigente» non soddisfa il requisito di determinatezza richiesto dall'art. 1456 c.c.; d'altronde, la stessa ricorrente non era stata neppure in grado di indicare con precisione quali norme avrebbero tipizzato le condotte contestate all'appaltatore. La censura viene quindi considerata in parte infondata e in parte inammissibile perché diretta, sostanzialmente, a ottenere una nuova valutazione del merito.

Spostandoci in Francia, la Cour de Cassation, in una decisione recentissima³, ha percorso una direzione diversa, partendo dalle stesse premesse: anche in Francia, naturalmente, la clausola risolutiva deve essere espressa, dovendo le parti in essa indicare in modo non equivoco le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione del contratto mediante dichiarazione del creditore. La determinatezza della clausola – dal 2016 regolata dall'art. 1225, comma 1, *Code civil*⁴ – era già riconosciuta dalla giurisprudenza precedente, rispetto alla quale la nuova disposizione codicistica assume un ruolo di mera recezione (salva l'aggiunta, al comma 2, della messa in mora del debitore prima del prodursi dell'effetto risolutorio, procedimento peraltro ritenuto pattiziamente derogabile⁵); la Cour de Cassation, diversamente dal giudice di legittimità italiano, ha però ritenuto che la determinatezza della clausola risolutoria possa riconoscersi anche quando essa prevede, genericamente, l'inadempimento a una qualunque delle obbligazioni contrattuali, anche non espressamente elencate o richiamate nella clausola stessa.

L'impressione è che dietro il diverso trattamento della clausola risolutiva espressa si collochino due diverse concezioni del ruolo dell'autonomia privata nella gestione della patologia contrattuale: una, quella italiana, ancora fortemente affidata al controllo giudiziale; l'altra, quella francese, maggiormente orientata a riconoscere alle parti un autenti-

³ Cass., ch. com., 3 giugno 2026, n. 24-19.612, in *Recueil Dalloz*, 2026, n. 22, 1001.

⁴ Art. 1225 *code civil* (introdotto dall'*Ordonnance* n. 2016-131): «La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire».

⁵ Vale la pena di riportare, in questo senso, quanto si legge nel *Rapport au Président de la République* che accompagna l'*Ordonnance* n. 2016-131: «L'article 1225 définit en son premier alinéa la notion de clause résolutoire, bien connue en doctrine et surtout de la pratique, comme la clause désignant les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, tandis que l'alinéa 2 en soumet l'application à une mise en demeure préalable du débiteur mentionnant expressément la clause résolutoire en cause. Le texte étant supplétif, il précise que cette exigence n'est requise que si les parties n'ont pas convenu que la clause résolutoire jouerait du seul fait de l'inexécution».

co potere di governo della crisi del contratto. Le pagine che seguono cercano di verificare questa ipotesi.

2. Ragioni e tensioni della clausola risolutiva espressa

Volendo ragionare sulle rationes dell'apparente maggior rigore del giudice di legittimità italiano rispetto a quello francese, è bene muovere da una ricostruzione dei lineamenti della clausola risolutiva, enucleando, in particolare, le ragioni del suo carattere "espresso" richiesto all'art. 1456 c.c.

La clausola risolutiva è uno fra gli strumenti più significativi per l'autonomia privata rimediale⁶: nei contratti fra parti assistite da professionisti è comunemente impiegata come mezzo di gestione privata del rapporto, fungendo da barriera contro l'intrusione di valutazioni eteronome per la fase, eventuale, dell'inadempimento, e consentendo alle parti di selezionare preventivamente obbligazioni il cui inadempimento pregiudicherebbe, secondo una determinazione soggettiva, e però condivisa, il programma negoziale. Oltre all'incertezza sull'esito dell'indagine in ordine alla «non scarsa importanza» dell'inadempimento, le parti risparmiano i tempi e i relativi costi di quell'indagine spesso in parte delegata, per aspetti tecnici, a professionisti volta a volta coinvolti dal giudicante per saggiare la gravità. Il senso della clausola, ben compreso dagli operatori contrattuali professionali, è dunque sia "politico", con la manifestazione dell'intenzione di governare autonomamente il contratto anche per le sue eventuali fasi patologiche, alla maniera del *contract* completo anglosassone, sia più squisitamente pratico, mirando le parti a un significativo, almeno sulla carta, risparmio in termini di fastidi processuali. A questo si aggiunge un'indubbia funzione deterrente⁷, perché il debitore sa che quell'inadempimento, sebbene non grave, potrà dar luogo a un'immediata risoluzione (con perdita del diritto alla controprestazione) sicché proprio questo meccanismo risolutorio più "fluidico" dovrebbe indurlo all'adempimento; contestualmente, il creditore dà rilevanza a un interesse all'adempimento di una prestazione che, diversamente, rischierebbe di non trovare protezione, per difetto di gravità, con la risoluzione giudiziale⁸.

In questo contesto, la posizione del creditore risulta particolarmente rafforzata, con un «diritto potestativo» di determinare la risoluzione del contratto⁹, rispetto al quale

⁶ V., in una prospettiva generale sul ruolo e sulle caratteristiche della clausola risolutiva, Roppo, *Il contratto*, III ed., Milano, 2025, 840-842 e C.M. BIANCA, *La responsabilità*, in *Diritto civile*, 5, Milano, 1994, 312-318.

⁷ Su cui v. DELLACASA, *La clausola risolutiva espressa*, nel *Trattato del contratto*, diretto da Roppo, *I rimedi*, V, 2, II ed., Milano, spec. 395.

⁸ Così CARNEVALI, *Risoluzione per inadempimento*, in *Enc. dir.*, I tematici, *, *Contratto*, Milano, 2019, in partic. 1088-1089.

⁹ In questi termini Cass., 5 luglio 2018, n. 17603: «[l]a clausola risolutiva espressa attribuisce

l'eventuale fase processuale sarà definita da una pronuncia del giudice meramente dichiarativa e non costitutiva¹⁰; il potere risolutorio non è certo illimitato, giacché l'esercizio del diritto potestativo (di attivare la clausola risolutiva) può/deve essere sindacato alla luce del canone di buona fede¹¹: se il fatto del debitore – astrattamente configurabile come inadempimento – risultasse conforme a buona fede, non darebbe luogo all'effetto risolutorio conseguenza della clausola, salva la valutazione, che la clausola non disinnesci, dell'imputabilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c. al dolo o alla colpa del debitore, restando impedito l'effetto risolutorio se l'inadempimento, appunto, non gli è imputabile¹². Può peraltro ben rilevarsi che il controllo di buona fede quale limite all'esercizio di un potere di risolvere il contratto rischia, se troppo ampio, di tradire il senso della clausola come espressione di una scelta autonoma sui presupposti della risoluzione¹³, ciò che

al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla».

¹⁰ In tal senso Cass., 26 novembre 2021, n. 36918: «la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex articolo 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto».

¹¹ Cass., 23 novembre 2015, n. 23868, in *Contratti*, 2016, 659 ss.: «l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente».

¹² Sul punto si registra un consenso generale in giurisprudenza: può vedersi, fra le molte, Cass., 17 gennaio 2007, n. 987: «la circostanza che in tema di risoluzione di un contratto sia invocato l'effetto di una clausola risolutiva espressa, a norma dell'art. 1456 c.c., esclude solo che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento, ma non lo esonera dall'obbligo di accertare l'esistenza stessa dell'inadempimento e la sua imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, al soggetto obbligato». In dottrina la posizione maggioritaria (v., per tutti, ROPPO, *Il contratto*, cit., 840; TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, in *Trattato dei contratti*, a cura di Gabrielli, Milano, 2006, spec. 1760-1761), viene oggi sottoposta a vaglio critico da chi reputa, invece, che l'imputabilità sia necessaria solo quando, oltre che per l'effetto risolutorio, il creditore agisca per il risarcimento del danno: v., in questo senso, DELLACASA, *La clausola risolutiva espressa*, cit., 405-406.

¹³ V., in tal senso, F.P. PATTI, *Due questioni in tema di clausola risolutiva espressa*, in *Contratti*,

accadrebbe, ad es., se si ritenesse la «lieve entità» dell'inadempimento come indice di un abuso nell'avvalersi della clausola risolutiva.

Il dettato dell'art. 1456 c.c. è piuttosto chiaro, peraltro, sui modi attraverso i quali è possibile innescare l'effetto risolutivo tipico della clausola, con particolare riferimento alla determinatezza richiesta nella sua formulazione.

A tal proposito in dottrina si rileva che è proprio la determinatezza dell'obbligazione il cui inadempimento si evoca nella clausola a segnarne la distinzione, importante sul piano dell'interpretazione per la diversa intensità degli effetti giuridici dell'una o dell'altra qualificazione, rispetto a una mera clausola di stile: senza determinatezza la (presunta) risolutiva si rivela del tutto priva di valore risolutorio e, più in generale, quasi integralmente priva di rilievo giuridico¹⁴. Proprio sulla necessaria specificità della clausola si ripetono, dagli anni ottanta, massime che qualificano inesorabilmente le clausole redatte con riferimento alla violazione di «tutte le obbligazioni contenute nel contratto»¹⁵ come mere clausole di stile, inadatte a produrre l'effetto risolutivo¹⁶; un atteggiamento piuttosto rigoroso le cui ragioni sono, probabilmente, di diverso ordine: da una parte, se la clausola è formulata adeguatamente, si riduce il rischio di possibili conflitti (successivi) sull'effettivo verificarsi dell'effetto risolutivo; dall'altra la regola che affida alle parti la scelta preventiva sulla gravità dell'inadempimento è comunque eccezionale rispetto a una valutazione che è rimessa, in genere, al giudice, il quale si determina in virtù di criteri senz'altro più oggettivi.

2016, 695 ss., spec. 707, ove «[l]'esame compiuto consente di affermare che la buona fede svolge un ruolo significativo in presenza di una clausola risolutiva espressa. Ove il contraente si avvalga abusivamente del diritto di risolvere il contratto, gli effetti risolutivi devono considerarsi preclusi. La valutazione secondo buona fede, in termini generali, non riguarda la non scarsa importanza dell'inadempimento, ma non è escluso che possa essere considerata contraria a buona fede la condotta di chi invoca la clausola risolutiva in seguito a un inadempimento di lievissima entità».

¹⁴ Nel senso che la «determinatezza» distingue una clausola di stile da una clausola risolutiva espressa vera e propria v., per tutti, ROPPO, *Il contratto*, cit., spec. 340.

¹⁵ Una clausola così formulata è stata ritenuta indeterminata, dunque priva di effetti, in Cass., 11 marzo 2016, n. 4796; si legge in motivazione: «[v]a d'altro canto ribadita la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, di una clausola risolutiva espressa che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell'altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti: la locuzione “gravi e reiterate”, infatti, non solo nulla aggiunge ai fini della determinazione delle specifiche obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione, ma rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra parte».

¹⁶ V., in giurisprudenza, Cass., 12 novembre 1981, n. 5990: «[è] priva di efficacia in quanto “di stile” la clausola risolutiva espressa redatta in termini generici, ossia non già con riferimento a specifiche inadempienze, ma alla violazione di uno qualsiasi dei patti contrattuali, poiché simile clausola nulla aggiunge alle norme degli art. 1453 e 1455 c.c., onde, per pronunciare la risoluzione, il giudice deve accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento» e, più recentemente sulla medesima linea, Cass., 6 aprile 2001, n. 5147.

Non sono mancate, in dottrina, opinioni più caute (almeno rispetto a certi eccessi giurisprudenziali) in ordine alla determinatezza dell'inadempimento; l'idea è che non si possa affermare sempre e comunque che l'indeterminatezza dell'inadempimento dedotto nella clausola risolutiva ne riduca l'effetto a quello di una clausola di stile¹⁷, ma sia necessaria un'interpretazione che misuri la singola clausola risolutiva (indeterminata o generica) nel contesto contenutistico del contratto nel quale è inserita e delle sue caratteristiche, contesto che può, comunque, assegnarle a pieno titolo il ruolo e l'effetto proprio di una valida clausola risolutiva¹⁸, anche quando l'inadempimento dedotto appaia più o meno indeterminato.

Un quadro che evidenzia, in altri termini, una tensione tra autonomia e controlli, prevalendo una certa diffidenza dei giudici verso l'aspirazione delle parti – cui il tipo clausola risolutiva offre soddisfazione – a controllare i presupposti, i tempi, i modi della risoluzione. Nonostante sia ormai chiaro, almeno per la migliore dottrina, che il governo dei rimedi risolutivi è rimesso a valutazioni complesse in cui i «fatti»¹⁹ (scelte delle parti, tipi di inadempimento, natura delle obbligazioni inadempite etc.) sembrano sfuggire alle rigide classificazioni codicistiche, frutto di una sistemazione formale dei rimedi che, forse, ha fatto il suo tempo.

E l'ordinanza della Cassazione, da cui hanno preso le mosse queste ultime riflessioni, sembra confermare la prevalenza di un “sentimento avverso” all'autonomia privata, cui si richiede, per il governo dell'effetto risolutorio, una precisione esplicativa talvolta eccessiva, alla cui assenza i giudici, prima di ricorrere alla nullità, potrebbero rimediare interpretando.

Si può allora cercare di capire perché, invece, tra i giudici francesi la «determinatezza» – oggi codificata dall'art. 1225 *code civil* – desse (e dia) luogo a letture meno restrittive e, quindi, più aperte al ruolo dell'autonomia privata rispetto alla risoluzione del contratto.

3. La vicenda della «*clause résolutoire*» in Francia

Sebbene in Francia il punto di partenza codicistico (l'art. 1225 *code civil*) sia del tutto simile a quello italiano (art. 1456 c.c.), almeno in relazione al requisito della determina-

¹⁷ Fermo restando che la qualificazione in termini di «clausola di stile» (cui consegue l'inefficacia o l'irrilevanza) richiede un «rigoroso accertamento da condurre in concreto» e non, come spesso capita di osservare in giurisprudenza, una valutazione sbrigativa motivata sulla mera lettera della clausola: v., in tal senso, ROPPO, *Il contratto*, cit., 391.

¹⁸ In tal senso si esprime SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in *Commentario al Codice civile* Schlesinger-Busnelli, Milano, 2007, spec. 609 ss.: l'A. dimostra che la giurisprudenza sull'indeterminatezza nasce, probabilmente, dal silenzio del codice previgente in tema di clausola risolutiva espressa.

¹⁹ V., in tal senso, ROPPO, *Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: la forza del fatto*, in *Contratti*, 2017, 441 ss.

tezza della clausola, la lettura giurisprudenziale ha percorso in passato e percorre oggi, a riforma pienamente operativa, vie parzialmente diverse da quelle italiane; da una parte, emerge l'idea²⁰ che la necessità di precisione (dell'obbligazione il cui inadempimento conduce a risoluzione) derivi dalla natura sanzionatoria della clausola risolutiva, muovendo dalla constatazione che, a differenza di quanto accade per la risoluzione giudiziale, l'inadempimento del debitore può anche essere non grave, bastando semplicemente la realizzazione di un inadempimento previsto nella clausola stessa, anche in relazione a obbligazioni secondarie o accessorie. In altri termini, il debitore, privato della valutazione giudiziale sulla gravità del suo inadempimento, trova nella chiarezza e nella determinatezza l'unica garanzia rispetto all'esercizio indiscriminato di un potere risolutorio assegnato al creditore, con l'effetto – che, però, tradisce la natura stessa della risoluzione convenzionale – che, secondo un'opinione minoritaria²¹, il giudice dovrebbe poter valutare la proporzionalità tra la sanzione (risolutoria) e l'inadempimento. La questione, tuttavia, è ampiamente ridimensionata nel contesto del nuovo art. 1225, comma 2, *Code civil*, in cui il creditore è tenuto alla messa in mora che costituisce, sostanzialmente, l'ultimo avviso al debitore: in costanza di inadempimento, la clausola risolutiva troverà applicazione.

Precisato questo, nel nuovo assetto della risoluzione contrattuale risultato dalla riforma del diritto dei contratti, la gerarchia dei rimedi – risoluzione giudiziale, risoluzione convenzionale – ha subito un significativo stravolgimento: se, nel *Code civil* del 1804, la risoluzione era solo giudiziale, oggi al primo posto si colloca proprio la risoluzione che consegue all'applicazione di una clausola risolutiva: «La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice» (art. 1224 *code civil*). Dunque non si è operata una mera recezione della giurisprudenza precedente, ma si è voluto dare un nuovo assetto al rimedio risolutorio, relegando all'ultimo posto la risoluzione giudiziale e, sostanzialmente, rimettendo all'autonomia dei privati il governo (quasi) esclusivo della crisi del rapporto contrattuale²². Allora, la risoluzione convenzionale – di cui la clausola è strumento tipico – diventa la regola; quella giudiziale, in un certo senso, l'eccezione, con nel mezzo una risoluzione unilaterale per notificazione (art. 1226 *code civil*).

Questo cambiamento, del resto, rende visibile sul piano normativo ciò che, in Italia, è avvertito da tempo dalla migliore dottrina²³: l'inefficienza del rimedio risolutorio e la sua inadeguatezza a soddisfare gli interessi delle parti laddove insorga un fattore di crisi del rapporto negoziale, anche per ragioni legate ai tempi della giustizia.

²⁰ V., nel senso indicato nel testo, GHESTIN - JAMIN - BILLIAU, *Les effets du contrat*, in *Traité de droit civil*, dir. Ghestin, Paris, 2001, 638-639.

²¹ In tal senso v., ancora, GHESTIN - JAMIN - BILLIAU, *Les effets du contrat*, cit., in partic. 642-643.

²² Come rileva FABRE-MAGNAN, *Droit des obligations*, 1, Paris, 2022, 800.

²³ V., ancora, ROPPO, *Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: la forza del fatto*, cit.

Del resto, un'analisi della giurisprudenza francese, anche precedente l'entrata in vigore del nuovo art. 1225 *code civil*, rivela una maggiore attenzione dei giudici all'applicazione della «*clause résolutoire*», di cui raramente si pronuncia la nullità per non sufficiente determinatezza dell'inadempimento oggetto della clausola, salvi casi-limite in cui non è possibile nemmeno ravvisare, nella clausola, l'intento di regolare una risoluzione convenzionale²⁴. In buona sostanza, se appare chiaro l'intento di porre fine al contratto (senza ricorso al giudice²⁵) in caso di inadempimento, i giudici cercano di valutare l'individuazione dell'obbligazione inadempita con minore rigore, esercitando a pieno il loro potere di interpretazione del contratto in cui la clausola è stata disciplinata, valorizzando così la scelta delle parti (se, almeno, ne sussistono i requisiti minimi sopra indicati) di non passare dalla risoluzione giudiziale per la determinazione dell'effetto risolutorio. La decisione, già ricordata, del 3 giugno 2026 si inquadra in un contesto nel quale non solo la clausola risolutiva è divenuta il primo strumento per la risoluzione del contratto, ma anche, in continuità con la giurisprudenza del pre-riforma, reputa sufficiente un generico richiamo a una delle obbligazioni disciplinate dal contratto per ritenere operativa la clausola risolutoria. Non che, in Francia, il potere generato dalla previsione di una clausola siffatta sia illimitato, come, si è visto, accade in Italia: anche oltralpe, infatti, la buona fede costituisce un sicuro limite che, se superato, può produrre l'inefficacia della clausola, sebbene in casi particolarmente significativi (come, ad es., quando il creditore si avvale della clausola trascorsi anni dall'inadempimento²⁶), restando ferma l'irrilevanza dell'eventuale buona fede del debitore²⁷ ai fini della (non) applicazione della clausola risolutiva. E, d'altronde, è chiaro anche in Francia che la clausola risolutiva può operare solo se l'inadempimento sia imputabile al debitore, circostanza da escludere, ad es., quando sussiste una causa di forza maggiore²⁸.

4. La determinatezza dell'oggetto della clausola

Tornando al contesto italiano, la decisione in commento si colloca nella scia della spinta verso un'affermazione di potere del "giudice" a contenere l'autonomia dei privati, desiderosa di appropriarsi anche della risoluzione del contratto; nel caso specifico lo fa

²⁴ Come, ad es., in Cass., 25 novembre 1986, in *Rev.trim. dr. civ.*, 1987, 313, obs. Mestre. (in cui si nega validità a una clausola risolutoria apposta a una donazione, proprio in ragione del carattere peculiare di quest'ultima). V. anche Cass., 16 luglio 1992, n. 90.17.760, in *Défrenois*, 1993, 733, obs. Aubert (in cui la clausola risolutiva si reputa non operativa perché le parti non hanno fatto riferimento all'effetto risolutorio conseguente al descritto inadempimento).

²⁵ Difetta di chiarezza la clausola che consente al creditore di «far risolvere» il contratto in caso di inadempimento (perché non esprime il carattere necessariamente automatico della risoluzione convenzionale): Cass. civ., 7 dicembre 1988, n. 87-11.892.

²⁶ Cass., 31 gennaio 1995, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1995, 623, obs. Mestre.

²⁷ Cass., 24 settembre 2003, n. 02-12.474, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2003, 623, obs. Mestre.

²⁸ Cass., 21 novembre 1990, in *Bull. civ.*, 1990, III, n. 238, 135.

in un modo piuttosto lineare in relazione a entrambi i punti sui quali è chiamata a esprimersi. L'effetto risolutivo è destinato a innescarsi, nella configurazione manifestata dalle parti, al verificarsi di «speciali motivi di inadempienza dell'Ati previsti dalla normativa vigente»²⁹ e, allora, la clausola potrebbe ritenersi determinabile *per relationem*, dove la relazione è alla disciplina di settore che individui specifici protocolli per l'esecuzione di determinate attività (che, in quanto specifiche, si presume siano costellate di indicazioni anche sulla modalità di esecuzione delle singole attività). Una linea difensiva che, a quanto consta, non è stata percorsa adeguatamente e che, forse, avrebbe potuto salvare la validità della clausola, proprio ricorrendo allo strumentario concettuale della determinazione *per relationem* dell'oggetto del contratto, qui declinato, ovviamente, con riferimento al contenuto della clausola risolutiva espressa.

In un caso interessante, ma rimasto isolato, la Cassazione ha in effetti preso in prestito il criterio interpretativo dal sistema di regole dettato per l'interpretazione del contratto di cui all'art. 1363 c.c., interpretazione complessiva o sistematica delle clausole, da leggersi le une per mezzo delle altre, con un significato globalmente raccolto dall'insieme, come, d'altra parte, suggerito da un'opinione dottrinale³⁰ più prudente rispetto al requisito della «determinatezza» dell'inadempimento dedotto nella clausola; e, fatta applicazione del principio di conservazione, ha ritenuto di qualificare come clausola risolutiva una pattuizione in cui l'inadempimento non era identificato in modo puntuale, ma, più semplicemente, con una prevalutazione di "gravità", letta, comunque, come implicita volontà di porre una clausola sussumibile entro la fattispecie dell'art. 1456 c.c.³¹.

Nel nostro caso, invece, la Cassazione non riqualifica, ma colpisce seccamente la clausola indeterminata sebbene, a meglio vedere, l'atteggiamento appaia forse troppo rigoroso: emerge in qualche modo, anche dal fraseggio della motivazione, come la difesa della ASL si sia dimostrata carente nell'identificare quali comportamenti, quali attività, integrassero gli evocati inadempimenti, e in che senso fossero «speciali» e connessi alle specifiche disposizioni volta a volta violate; se avesse meglio assolto alla propria difesa processuale, forse la clausola si sarebbe potuta salvare.

²⁹ La clausola risolutiva contestata è espressa nei termini di cui alla nota 1, *supra*.

³⁰ Il riferimento è ancora a SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, cit., 609 ss.

³¹ Cass., 27 agosto 2013, n. 19602, in questi termini: «[q]ualora una clausola di un contratto di locazione preveda che il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata del canone determini la risoluzione di diritto del contratto, specificando che tale risoluzione si verificherebbe per grave inadempimento ex art. 1455 c.c., non sussistono dubbi esegetici circa il fatto che la stessa, pur non menzionando l'art. 1456 c.c., vada intesa nel senso che le parti hanno voluto stabilire una clausola risolutiva espressa (e, d'altro canto, ove tale dubbio sussistesse andrebbe sciolto nel senso indicato in virtù del principio di conservazione del contratto), individuando ex ante un inadempimento grave»).

5. La rilevabilità d'ufficio della nullità

Il trend restrittivo di cui dicevo passa anche attraverso la qualificazione della sanzione destinata alla clausola indeterminata, collocata senza indugio nell'area delle nullità strutturali, nello specifico per indeterminatezza dell'oggetto, ovvero per violazione dei parametri di determinatezza (ma anche determinabilità) di cui all'art. 1346 c.c.

Il primo motivo di ricorso nel caso in commento è proprio l'ultrapetizione, e la violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato: secondo la ASL ricorrente la nullità della clausola risolutiva espressa generica è posta a salvaguardia di un interesse particolare, riferibile alla sola parte ritenuta inadempiente da chi della clausola si avvale; sicché, non avendo il consorzio espressamente evocato la nullità, né avendo contestato la validità della clausola, ma essendosi piuttosto limitato a negare l'effetto risolutorio della clausola così generica, il giudice avrebbe errato rilevando d'ufficio la nullità non richiesta.

La Corte qui non fa molta fatica inquadrando immediatamente la clausola risolutiva generica nella nullità strutturale a rilevabilità officiosa, perché l'interesse protetto è quello del sistema a non consentire a pattuizioni irrazionali di produrre effetti giuridici. Distruggendo la clausola si conserva il contratto, sebbene, in effetti, conservando la clausola il contratto ne esca distrutto: nel caso già evocato sopra³², applicando proprio il principio di conservazione (della clausola, allora) il contratto finiva con l'essere travolto proprio dall'effetto risolutorio della clausola salvata.

La Cassazione poteva ben fermarsi a quel punto, ma non ha perso l'occasione per ammonire di scarso aggiornamento la difesa del consorzio, perché è da tempo chiaro che la nullità è sempre sul tavolo del giudice, anche quella di protezione costruita nell'interesse di una parte, così come, nel 2014, ha definitivamente chiarito una nota pronuncia delle Sezioni unite³³. Quindi, a prescindere dal presupposto logico giuridico che caratterizzi la domanda di parte, il giudice non solo può, ma deve accertare la nullità (anche se) relativa: le ragioni sono forti e chiare anche sul fronte europeo, dove, già da *Pannon*³⁴,

³² Cass., 27 agosto 2013, n. 19602, cit.

³³ Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243, ove si legge che «[l]a rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una “species” del più ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (articolo 41 cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (articolo 3 cost.) – che trascendono quelli del singolo».

³⁴ CGUE, sez. IV, sentenza 4 giugno 2009 n. C-243/08, in questi termini: «[i]l giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale». V., su questi profili, PAGLIANTINI (a cura di), *Le forme della nullità*, Torino, 2009 e, in una prospettiva generale, GIROLAMI, *Nullità di protezione*, in *Enc. dir., I tematici, Contratto*, Milano, 2021, 701 ss., spec. 717-719:

nel 2009, si è plasticamente affermato quanto poi detto dalle Sezioni unite nel 2014, e oggi confermato dalla decisione qui commentata, in relazione a una nullità di protezione posta a favor di consumatore, prototipo delle nullità relative.

Certo, trattandosi di nullità di protezione, la sua rilevabilità d'ufficio deve conciliarsi con l'interesse del consumatore che concorre a perseguire (insieme a ulteriori interessi, riferibili all'ordinamento in generale); e infatti in *Pannon* si è precisato che il consumatore può ben opporsi alla nullità e far valere, anzi, la clausola, con ciò «rinunciando» alla protezione offerta dall'ordinamento attraverso la nullità. Ed è proprio qui, in uno spazio pur molto ridotto, che risiede una (sorta di) asimmetria processuale protettiva a favore del consumatore; del resto, il dato non deve sorprendere, nemmeno nella prospettiva del diritto comune. Basti pensare al meccanismo del mancato rifiuto nei contratti gratuiti, alla remissione del debito che può bloccarsi davanti al rifiuto del debitore: a un effetto positivo (anche attributivo e, perché no, processuale) si può (anzi: si ha diritto di) rinunciare³⁵, e così anche all'effetto invalidante protettivo di un rimedio. Un alleggerimento, ma mai una compromissione dell'autodeterminazione della persona per gli effetti giuridici intrusivi, anche se benefici. Il giudice deve tener ben conto del comportamento processuale della parte, dunque, per verificare se esso non manifesti una «rinuncia» all'effetto vantaggioso del rimedio.

Per la Cassazione in commento l'indeterminatezza della clausola risolutiva – la cui incapacità di produrre l'effetto risolutivo era stata contestata fin dal primo grado del giudizio – genera una nullità assoluta per mancanza, nella clausola, di un suo requisito essenziale; non c'entra il controllo di buona fede, che, evidentemente, non ha interessato *funditus* alcun grado di giudizio. Sebbene, in un caso del 2015³⁶, la Cassazione avesse utilizzato il vaglio di buona fede per sindacare il contenuto della clausola, tirandosi giustamente dietro somme e fondatissime critiche³⁷: la gravità dell'inadempimento è proprio lo spazio di cui può appropriarsi l'autonomia privata, attraverso la clausola risolutiva, e non ha senso consentire al giudice di sindacarlo, ciò che, poi, significherebbe anestetiz-

«[i]n definitiva, la rilevabilità officiosa va letta come connotato portante della nullità di protezione, in quanto strumento di realizzazione della *ratio legis* protettiva» (ma v. anche ROPPO, *Il contratto*, cit., 738-739).

³⁵ La ragione risiede nella «sovranità formale» dei soggetti sulla propria sfera giuridica, rispetto alla quale è irrilevante il carattere vantaggioso o svantaggioso dell'intrusione: in questi termini ROPPO, *Il contratto*, cit., 28.

³⁶ Cass., 23 novembre 2015, n. 23868, cit.

³⁷ In particolare v. PIRAINO, *Il controllo giudiziale di buona fede sulla clausola risolutiva espressa*, in *Contratti*, 2016, p. 659 ss., spec. 675, ove si legge: «[l]'errore compiuto dalla Cassazione si appunta, invece, proprio sull'uso della buona fede, adoperata per negare rilevanza a un inadempimento che, sebbene di modico importo, si è comunque verificato e che integra la fattispecie prevista nella clausola risolutiva espressa. Pur con tutte le possibili cautele linguistiche, in un'applicazione del genere la buona fede dà luogo a una valutazione sull'importanza dell'inadempimento, attuando una forma di controllo del contenuto della clausola risolutiva espressa».

zare il senso stesso dell'istituto. Né la buona fede può utilizzarsi per un controllo che, sostanzialmente, attiene al contenuto della pattuizione, non già ai modi del suo esercizio³⁸.

La Cassazione ha voluto, in questo caso, troncare di netto la clausola servendosi della nullità, con ciò esprimendo un atteggiamento rigoroso e certamente limitante gli spazi dell'autonomia privata; lo fa, certamente, in ragione delle caratteristiche del caso concreto e dei temi posti alla sua attenzione nel processo del merito, evitando di servirsi di un controllo di buona fede che, come detto, avrebbe finito con l'aprire a pericoli (in termini di lesione dell'autonomia privata) giudizi sul concreto esercizio del rimedio. Ma, comunque, mostra di guardare alla «determinatezza» come a un elemento posto dalla legge a presidio di interessi ultra-individuali la cui identificazione appare, oggettivamente, molto dubbia, perché la clausola risolutiva espressa, nella sua natura essenziale, rimane uno strumento orientato alla protezione della parte fedele, potendosi, semmai, riconoscere che la sua «determinatezza» protegge anche l'interesse del debitore, esposto all'effetto risolutorio solo se e quando l'inadempimento oggetto della clausola sia sufficientemente individuato.

Ci si potrebbe domandare se, in luogo dell'applicazione della nullità, la Cassazione avrebbe potuto semplicemente constatare l'inefficacia della clausola risolutiva non sufficientemente determinata per assenza di un elemento essenziale della fattispecie descritta all'art. 1456 c.c. e riqualificarla, ad esempio e come spesso ha fatto in passato, come mera clausola di stile³⁹ o, se invece, ricorrendone i presupposti, come clausola di recesso *ad nutum*⁴⁰; se avesse seguito quella strada, l'autonomia privata – che nella clausola risolutiva trova un proprio riconosciuto potere rimediale – ne sarebbe uscita decisamente meglio.

ABSTRACT

Muovendo da una recente pronuncia della Corte di cassazione, il contributo propone una riflessione sul ruolo della clausola risolutiva espressa nel sistema dei rimedi contrattuali, mettendo a confronto l'esperienza italiana e quella francese. La decisione è posta a confronto con la recentissima giurisprudenza della *Cour de cassation* francese, la quale, pur operando nel quadro dell'art. 1225 del Code civil, adotta un criterio inter-

³⁸ Forse si sarebbe potuto lasciare uno spazio alla valutazione della buona fede nell'invocare la risolutiva, quindi nel valutare il comportamento della parte che si avvale della clausola, in un contesto di evidente e macroscopica scarsa importanza dell'inadempimento, magari quando l'invocazione della clausola è finalizzata a prorogare di fatto il termine dell'adempimento di chi se ne avvale; ma si tratta, comunque, di ipotesi molto circoscritte in cui si possa individuare una sorta di abuso del potere di risolvere generato dalla clausola risolutiva a favore della parte fedele.

³⁹ In tal senso DELLACASA, *La clausola risolutiva espressa*, cit., 393: «[s]e invece la risoluzione è collegata all'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali, la pattuizione non può essere qualificata come clausola risolutiva espressa».

⁴⁰ Come ammesso in Cass., 1° agosto 2007, n. 16993.

pretativo significativamente più favorevole alla conservazione della clausola e all'autonomia negoziale. Attraverso un'analisi comparata, il contributo ricostruisce le ragioni sistematiche della clausola risolutiva espressa, soffermandosi sul significato del requisito della determinatezza e sul rapporto tra autonomia privata e controllo giudiziale. Si sostiene che la giurisprudenza italiana abbia progressivamente accentuato un orientamento restrittivo, privilegiando la sanzione della nullità rispetto a strumenti interpretativi idonei a conservare l'efficacia della clausola. Il contributo propone una diversa lettura, valorizzando la determinabilità *per relationem* e l'interpretazione sistematica del contratto, in linea con il principio di conservazione dell'autonomia negoziale.

Starting from analysis of the Italian Supreme Court's decision n. 23843/2025, which declared an express termination clause void as it referred only generally to the breaches "provided for by the applicable legislation", the Author analyses the rationale of express termination clauses, the meaning of the requirement of certainty, and the relationship between private autonomy and judicial control, also by way of comparison with a recent case law by the French Cour de cassation. The Cour adopts a more flexible approach to contractual certainty and gives greater weight to party autonomy. The Author argues that Italian case law has progressively favoured a restrictive approach, relying on invalidity where interpretative techniques capable of preserving the parties' agreement could instead be employed. The article suggests a broader use of interpretation per relationem and of the principle of contractual conservation.